

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 11/2017 - G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

Udienza 4 luglio 2018

* * *

MEMORIA DIFENSIVA

* * *

nell'interesse della società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K) e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

* * *

Sommario

1.	I ritenuti profili di inammissibilità della domanda di concordato presentata dalla Società	4
2.	Le azioni intraprese dalla Società a seguito della pronuncia del Secondo Decreto.....	5
3.	L'Offerta Versalis	6
3.1.	Segue: il termine dell'Offerta Versalis	7
3.2.	Segue: il termine di pagamento del corrispettivo dell'Offerta Versalis	8

3.3.	Segue: il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso dell'Offerta Versalis e l'allocazione dell'Earn Out Versalis.....	8
3.4.	Segue: il meccanismo dell' "unica gara".....	10
3.5.	Segue: l'assenza di condizioni all'Offerta Versalis.....	11
3.6.	Segue: l'oggetto dell'Offerta Versalis	12
4.	I ritenuti profili di inammissibilità giuridici: identificazione	13
4.1.	Segue: il ritenuto pagamento di un credito anteriore	14
4.2.	Segue: la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. con riguardo al pagamento dei crediti di Unicredit Leasing.....	15
4.3.	Segue: la sorte dei contratti pendenti	16
4.4.	Segue: la ritenuta violazione dell'art. 182-ter l. fall.	17
4.5.	Segue: la trasformazione della forma societaria	18
5.	Le censure all'Attestazione	19
6.	Piano di cassa aggiornato.....	25
7.	Conclusioni e riserva.....	25

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760 (in seguito anche la “Società” ovvero “**IBP ENERGIA**”), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Enrico Colombo,

premesse che

1. con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato (già depositati con memoria del 23 aprile 2018 cui si rinvia), ha concesso alla Società, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., “*un termine di*

giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all'offerta Versalis";

2. con provvedimento comunicato in data 23 maggio 2018 e su istanza della Società del 17 maggio 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 15 (quindici) giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito dei chiarimenti richiesti con il Decreto;

3. la Società, in ossequio al Decreto ed a mezzo della memoria del 5 giugno 2018, ha fornito i chiarimenti e le precisazioni richieste;

4. con provvedimento del 23 giugno 2018, comunicato il 26 giugno 2018 (**"Secondo Decreto"**), il Tribunale ha convocato l'udienza del 4 luglio 2018 ai sensi dell'art. 162, commi 2 e 3, 1. fall., ritenendo sussistere profili di inammissibilità della domanda di concordato ulteriori rispetto a quelli indicati nel Decreto ;

5. con la presente memoria, la Società auspica di superare tutti i ritenuti profili di inammissibilità con l'obiettivo di poter ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

* * *

1. I ritenuti profili di inammissibilità della domanda di concordato presentata dalla Società

Nella prospettiva di una migliore e più utile rappresentazione dei chiarimenti, la Società ritiene necessario procedere all'identificazione dei profili di ritenuta inammissibilità, che, ad avviso di chi scrive, possono essere distinti in quattro principali categorie.

In particolare:

- a) la prima categoria riguarda l'Offerta Versalis;
- b) la seconda categoria riguarda temi di rilevanza prevalentemente, quando non esclusivamente, giuridica; e
- c) la terza ed ultima categoria riguarda temi attestativi.

* * *

2. Le azioni intraprese dalla Società a seguito della pronuncia del Secondo Decreto

Identificati i profili d'inammissibilità dettagliati dal Tribunale, è necessario rappresentare l'attività che è stata posta in essere dalla Società non appena preso atto delle motivazioni contenute nel Secondo Decreto.

In particolare, resasi conto di avere operato un rappresentazione non sempre pienamente intellegibile (anche in ragione della complessità della singola vicenda concorsuale e del suo collegamento ad altre tre procedure, parimenti complesse), la Società si è mossa lungo tre direttrici.

La prima nei confronti di Versalis, cui già si era rivolta prima di depositare la memoria del 5 giugno 2018, riuscendo questa volta a **conseguire il differimento del termine finale dell'Offerta Versalis.**

La seconda nei confronti della Società del Perimetro Bio, al fine di **pervenire ad una migliore indicazione e dettaglio di quale sia l'esatto oggetto dell'Offerta Versalis e, quindi, del bando di gara.**

La terza nei confronti di tutti i propri consulenti, al fine di **conseguire una sintetica, ma adeguata, risposta a tutti i profili evidenziati nel Secondo Decreto.**

Queste azioni trovano rappresentazione nella presente memoria, auspicando

che essa possa essere ritenuta esaustiva e, quindi, idonea a consentire di giungere alla pronuncia di un decreto ammissivo ai sensi dell'art. 163 l. fall. e, con esso, di un provvedimento dispositivo di una gara ai sensi dell'art. 163-bis l. fall.

* * *

3. L'Offerta Versalis

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha rilevato che:

- l'Offerta Versalis non può prevedere *“pena l'inammissibilità, un termine di efficacia talmente ravvicinato da impedire la pubblicazione e l'esperimento della gara competitiva, ma anche, come nel caso di specie, un termine di scadenza compatibile solo in astratto con la pubblicazione e l'espletamento della gara competitiva”*;
- la previsione del pagamento dell'intero prezzo – sicuramente superiore ad Euro 75.000.000,00 – a data prossima al 31 luglio 2018 *“potrebbe escludere dalla competizione soggetti temporaneamente illiquidi ma con ampie possibilità di accesso al credito bancario”*;
- susciterebbe “perplexità” il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso complessivo ottenuto dalla vendita dei cespiti che appartengono alle quattro società del perimetro “BIO” perché *“tale ripartizione è effettuata sulla base di stime e perizie di non immediata comprensione e verifica e quindi sostanzialmente su base convenzionale pattuita tra le proponenti, con l'evidente rischio di attribuire parte delle risorse finanziarie ottenute all'una piuttosto che all'altra società alla quale dovrebbero in realtà essere destinate”*;

- sussisterebbero dubbi in ordine *“all’ammissibilità che l’offerta principale ed originaria posta a base del piano ex art. 162bis l.f. possa essere condizionata”*;
- il meccanismo della “gara unica” per la vendita di beni appartenenti a più società finirebbe per *“pregiudicare il diritto del creditore di ciascuna società in concordato a che la procedura di cui all’art. 163bis realizzi il miglior prezzo possibile (e in tal senso depone il comma quarto della norma che impone la revisione della proposta e del piano concordatario all’esito della gara, in modo da assicurare ai creditori che tutto il prezzo dell’aggiudicazione sia distribuito a loro favore)”*;
- non sarebbe stato individuato l’oggetto della cessione *“con conseguente impossibilità di apprestare qualsivoglia bando, dal momento che, per esempio, si citano genericamente “alcuni contratti minori sottoscritti con Alba Leasing e Mediocredito” (pag. 18 del piano datato 21.4.18), non si chiarisce in cosa consistano le migliorie apportate alla centrale elettrica presso lo stabilimento di Crescentino (pag. 23 del piano) e si prevede la ricomprensione nel parametro dell’offerta Versalis del debito per TFR relativo a 8 dipendenti ereditato da IBP in seguito alla scissione parziale proporzionale avvenuta nell’ottobre 2013 (pag. 4 allegato al piano), dipendenti certamente non più in forza a IBP Energia (pag. 77 attestazione 21.4.18)”*.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità concernenti l’Offerta Versalis, possiamo ora ad una loro analisi individuale.

* * *

3.1. Segue: il termine dell’Offerta Versalis

Il termine del 31 luglio 2018, originariamente compatibile con una ordinaria

procedura competitiva, non lo è più oggettivamente stato a seguito dello sviluppo della procedura.

Consapevole di questo ed anche grazie al rilievo contenuto nel Secondo Decreto, la Società ha ottenuto che Versalis, con comunicazione del 3 luglio 2018 (**doc. n. 62**), posticipasse il termine finale di efficacia dell'Offerta Versalis, fissandolo al **30 settembre 2018**.

La disponibilità a concedere questo nuovo e più lungo termine risponde all'esigenza rappresentata dal Tribunale di avere sufficiente *“tempo per un'allocazione dei beni sul mercato”*, così da permettere *“ai competitors di esaminare e valutare adeguatamente l'oggetto della cessione”*.

* * *

3.2. Segue: il termine di pagamento del corrispettivo dell'Offerta Versalis

Il riferimento del Tribunale alla *“previsione di pagamento dell'intero prezzo a data prossima al 31 luglio 2018”* e la collegata censura per cui questa previsione precluderebbe la competizione di soggetti *“temporaneamente illiquidi ma con ampie possibilità di accesso al credito bancario”* dovrebbero potersi ritenere assorbiti e superati per effetto del differimento del termine finale dell'Offerta Versalis, consentendo esso oggi l'eventuale partecipazione all'asta competitiva anche a soggetti illiquidi.

* * *

3.3. Segue: il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso dell'Offerta Versalis e l'allocazione dell'Earn Out Versalis

La ripartizione del corrispettivo proveniente da Versalis o altro soggetto

aggiudicatario dell'asta competitiva è stata determinata sulla base di quanto indicato nelle perizie, redatte da professionisti indipendenti incaricati dalla Gruppo Mossi & Ghisolfi, vale a dire il prof. dott. Mario Cattaneo e il prof. dott. Giovanni Petrella, con riguardo alla valutazione economica (la “**Perizia Valutativa**”), e l'ing. Giacobbe Braccio, il dott. Vito Pignatelli e la dott.ssa Isabella De Bari, con riguardo agli aspetti tecnici del Processo Bio (la “**Perizia Tecnica**”) e, unitamente alla Perizia Valutativa, la “**Perizia Bio**”). Questo, nella prospettiva della Società, dovrebbe consentire di escludere il rischio di una ripartizione convenzionale del ricavato dell'asta competitiva tra le Società del Perimetro Bio.

La Perizia Bio dimostra, infatti, attraverso l'applicazione di modelli valutativi riconosciuti dalla dottrina e dalla *best practice* professionale, che il valore delle aziende comprese nel Perimetro BIO è maggiore se considerato nel loro insieme.

A fronte, infatti, di un Valore Economico dei quattro rami aziendali (c.d. Enterprise Value in prospettiva integrata – pag. 28) pari, se considerati nella loro unicità, ad Euro/Mil. 190, la sommatoria dei singoli rami considerata individualmente (c.d. Enterprise Value in prospettiva stand-alone – pag. 28) è pari a soli Euro/Mil. 61,7. Ciò in quanto verrebbe meno la valorizzazione delle sinergie operative tra i quattro rami, il cui valore è stato stimato in Euro/Mil. 128,4.

Per nessuna delle quattro Società il valore del proprio ramo singolo è superiore rispetto a quello che lo stesso avrebbe se venduto insieme agli altri tre.

Merita, peraltro, osservare che l'Earn Out Versalis rappresenta, per sua natura, un meccanismo per “svincolare” la parte di corrispettivo variabile offerto da Versalis per i quattro rami aziendali, costituendo al momento una posta variabile, collegata ad un flusso non incluso tra quelli certi concordatari.

In altre parole e non potendo assumere ripartizione diversa rispetto alle percentuali previste per la suddivisione della quota fissa del prezzo, il concetto di unicità dei rami aziendali dovrebbe fare sì che la vendita di licenze non sia il frutto diretto della valorizzazione di un asset in capo alla sola Beta, bensì il più ampio ritorno economico dell'insieme di beni che compongono il Perimetro BIO.

In conclusione, dovrebbe potersi ritenere superato ogni rischio *“di attribuire parte delle risorse finanziarie ottenute all'una piuttosto che all'altra società alla quale dovrebbero in realtà essere destinate”*, essendo sostenibile che, ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori, concorre la sinergia di rami aziendali afferenti a società diverse; sinergie che sarebbero senz'altro impossibili in un contesto di liquidazione atomistica dei rami aziendali.

Ciò nonostante, la Società si rimette alla decisione che il Tribunale, in sede di bando di gara, riterrà di adottare, anche optando per una diversa allocazione del corrispettivo fisso e del corrispettivo variabile, salva poi la necessità per la Società di modificare il Piano e la Proposta di Concordato in conformità all'esito dell'asta.

* * *

3.4. Segue: il meccanismo dell' “unica gara”

La proposta di meccanismo dell' "unica gara" trova ragione e giustificazione nelle argomentazioni già svolte nella Perizia Bio dove è stato accertato che la cessione atomistica dei quattro rami d'azienda diminuirebbe la relativa valorizzazione perché non consentirebbe di apprezzare le relative sinergie operative.

In altre parole e nell'ottica della proponente, lo svolgimento dell' "unica gara" risponde all'interesse dei creditori concorsuali di veder meglio valorizzato l'attivo per un migliore soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

Quanto precede rappresenta la motivazione per cui la Società aveva indicato questa soluzione, non essendovi ovviamente ragioni di opposizione ad una diversa scelta che preveda lotti separati in asta unica o lotti unici in aste separate, a condizione però che venga prevista, anche solo come modalità alternativa, la possibilità di un acquisto per lotto unico, al fine di scongiurare il rischio che Versalis possa decidere di non partecipare alla gara competitiva.

* * *

3.5. Segue: l'assenza di condizioni all'Offerta Versalis

A seguito del provvedimento di chiarimenti ex art. 162, comma 1, l. fall. e con comunicazione del 18 maggio 2018 (cfr. doc. 61), Versalis – eseguite le opportune verifiche – ha rinunciato alla c.d. Condizione Antitrust.

Questa era l'unica condizione apposta all'Offerta Versalis e non ve ne sono di ulteriori.

Non dovrebbe essere ritenuta condizione la richiesta di preventiva ammissione della Società alla procedura concordataria o l'unitarietà dei

quattro rami d'azienda delle Società del Perimetro Bio.

Quanto alla preventiva ammissione della Società alla procedura concordataria, si osserva che questa non è una condizione all'Offerta Versalis, bensì un assunto della stessa, la quale **(i)** è stata proposta in funzione di una procedura competitiva ex art. 163bis l. fall., vale a dire una gara nelle more di una procedura concordataria; e **(ii)** non è stata ritenuta proponibile in un contesto diverso da quello della presente procedura concordataria.

E giacché l'esistenza di condizioni deve essere verificata al momento in cui viene indetta una gara, l'apertura delle procedure di concordato preventivo delle Società del Perimetro Bio escluderebbe la possibilità di ritenere l'Offerta Versalis condizionata.

Quanto all'estensione del perimetro dell'offerta a quattro rami d'azienda afferenti alle quattro Società Bio, si rileva che non si tratta, anche in questo caso, di una condizione all'Offerta Versalis, bensì di un'indicazione di Versalis che ha definito unilateralmente il perimetro del proprio interesse all'acquisto, identificando la strategicità di un acquisto simultaneo di tutti e quattro i rami aziendali.

Nulla naturalmente osta a che il Tribunale ritenga di optare per una modalità di asta anche frazionata, purché, come anticipato, residui la possibilità, anche solo alternativa, di un acquisto per lotto unico.

* * *

3.6. Segue: l'oggetto dell'Offerta Versalis

Per quanto concerne l'oggetto dell'Offerta Versalis ed al fine di meglio

identificare quanto dovrà trovare dettaglio del bando di gara ai sensi dell'art. 163-bis l. fall., la Società precisa, anche in linea con la documentazione che era stata messa a disposizione in *data room* da parte di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) a beneficio degli investitori, che il proprio ramo d'azienda è costituito dagli elementi che trovano rappresentazione nei documenti qui allegati, vale a dire:

- elenco contratti oggetto di trapasso a Versalis (**doc. 63/A**);
- elenco dei costi per le migliorie apportate alla Centrale Elettrica di Crescentino, principalmente riferite all'installazione materiale refrattario nella centrale elettrica, alla coibentazione delle linee vapore ad alta pressione e alla costruzione del deposito delle ceneri pesanti (**doc. 63/B**);
- elenco dei dipendenti a cui si riferisce il TFR indicato nel Piano Concordatario, aggiornato al 30 giugno 2018 (**doc. 63/C**).

Si segnala, inoltre, che IBP ENERGIA non ha in essere alcun contratto di leasing con Alba Leasing e Mediocredito. Tali contratti sono in capo a IBP e, pertanto, formeranno oggetto del relativo ramo d'azienda.

Tanto premesso, la Società si rende disponibile a prestare ogni necessaria collaborazione con gli Organi della Procedura al fine di addivenire alla migliore formulazione del bando e degli elementi che lo rappresentano.

* * *

4. I ritenuti profili di inammissibilità giuridici: identificazione

I ritenuti profili di inammissibilità giuridica concernono, in via di estrema sintesi:

- il pagamento di un credito anteriore pari ad Euro 210.000,00 in data 15 gennaio 2018, corrispondente alla quota del canone di leasing relativo alla prima decade del mese di ottobre 2017;
- quanto al pagamento del debito per capitale ed interessi di Unicredit Leasing mediante accollo, la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall.;
- la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei n. 2 contratti pendenti per cui è escluso il passaggio all'acquirente;
- la ritenuta violazione del disposto dell'art. 182ter l. fall. a fronte del pagamento dei debiti previdenziali e tributari entro il mese di aprile 2019 per quelli privilegiati, senza previsione di pagamento dell'asserita quota chirografaria.
- la trasformazione della forma societaria.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità rilevanti sul piano giuridico, possiamo ora ad una loro analisi individuale.

* * *

4.1. Segue: il ritenuto pagamento di un credito anteriore

Al riguardo di UCI Leasing, si ritiene doveroso ribadire, anche in questa sede, che la Società ha sempre contabilizzato le rate trimestrali come anticipate, mentre l'istituto di credito, in sede di precisazione del credito, ha indicato un diverso regime trimestrale posticipato; questa lettura non è ritenuta condivisibile dalla Società e ne ha fatto immediata rappresentazione all'istituto, anche alla luce di un testo negoziale che non depone per la

soluzione posticipata.

Ciò nonostante, l'istituto di credito ha ritenuto di non poter modificare la propria impostazione, anche perché coerente con le proprie scritturazioni contabili, non più modificabili. Il risultato della posticipazione è che la Società si è trovata, in modo del tutto incolpevole ed involontario per le ragioni appena descritte, a pagare, in minima parte (per poco più di Euro 210.000,00 su di un totale dovuto, con riguardo alla singola rata, di circa Euro 1.530.000,00) ed in data 15 gennaio 2018, un credito anteriore corrispondente alla prima decade del mese di ottobre 2017.

Il conseguente ammanco di cassa trova, comunque, piena compensazione in sede di ipotizzato ripagamento e, come descritto nel Piano, non si registra alcun decremento in danno dei creditori chirografari che vedono ricostituita la cassa in modo corrispondente al pagamento del credito anteriore.

In questa situazione, si ritiene quindi che possa considerarsi esclusa l'applicazione di una sanzione conseguente al pagamento di un credito anteriore in considerazione del fatto che questo pagamento è stato del tutto incolpevole e, soprattutto, che il corrispondente ammanco di cassa verrà ripristinato, senza che ci possa essere alcuna lesione delle ragioni di integrità patrimoniale dei creditori concorsuali.

* * *

4.2. Segue: la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. con riguardo al pagamento dei crediti di Unicredit Leasing

Non dovrebbe sussistere una violazione dell'art. 105 L. Fall., con riguardo al pagamento dei crediti di Unicredit Leasing, rispetto al pagamento delle altre

voci di credito per le quali è prevista la soddisfazione direttamente da parte della proponente nei termini contemplati dal Piano.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che:

- il debito della Società nei confronti di Unicredit Leasing trova causa ed origine in un contratto pendente, senza essere scaduto alla data di apertura del concorso ai sensi dell'art. 55 l. fall.;
- questo debito risulta essere integralmente prededucibile, in quanto maturato/maturando dopo la data di apertura del concorso;
- questo debito è maturato, ma, per effetto del *pactum de non petendo* di cui è stata chiesta autorizzazione, non è stato pagato dalla Società;
- questo debito prededucibile costituisce, secondo il contenuto dell'Offerta Versalis, oggetto di accollo.

A quanto precede, occorre aggiungere che la Proposta di Concordato prevede l'integrale soddisfazione di tutti i creditori prededucibili e, se pur non necessario a fini del profilo in esame, di tutti i creditori privilegiati, potendosi quindi escludere che l'accollo, anche quale modalità di adempimento delle obbligazioni concordatarie, possa determinare una violazione della *par condicio*.

* * *

4.3. Segue: la sorte dei contratti pendenti

In relazione ai contratti pendenti attivi e passivi e alle eventuali passività connesse alla loro anticipata cessazione nell'ambito della Procedura, è stato fatto un lavoro di analisi minuziosa da parte della Società, dei suoi advisor e di Deloitte.

All'esito di tale attività di indagine, ogni eventuale passività riveniente dall'anticipata cessazione del contratto è stata considerata nei fondi rischi appostati a Piano.

In particolare, con riguardo alla Società, è emerso che non sussistono contratti la cui interruzione potrà comportare penali.

* * *

4.4. Segue: la ritenuta violazione dell'art. 182-ter l. fall.

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha ritenuto che il piano e la proposta concordataria violino il disposto dell'art. 182ter l. fall. perché *“prevedono il pagamento dei debiti previdenziali e tributari entro il mese di aprile 2019 per quelli privilegiati, cioè entro tre mesi dall'omologa, senza neppure precisare invece la data di pagamento per la parte di credito chirografario”*.

Al riguardo ed in linea con quanto indicato nel Piano (pag. 28), si osserva che:

- la Società non presenta passività tributarie o previdenziali di rango chirografario;
- tutti i debiti tributari e previdenziali hanno rango privilegiato;
- il pagamento dei crediti privilegiati e, in particolare, del credito tributario e/o previdenziale è previsto come immediato, giacché, in conseguenza dell'aggiudicazione anticipata del ramo d'azienda, tutte le risorse finanziarie necessarie per provvedervi saranno presenti nella cassa della Società prima del decreto di omologazione;
- l'indicazione, nella Proposta di Concordato, di un termine di pagamento “entro 3 mesi” dal decreto di omologazione non è

indicatore di una dilazione, bensì espressione di un solo periodo organizzativo del piano di riparto;

- la presenza delle risorse finanziarie prima del decreto di omologazione e, con esse, la possibilità di un pagamento immediato dei crediti privilegiati in esame ha indotto la Società a ritenere non necessario lo strumento di cui all'art. 182-ter l. fall.;
- quanto precede per il caso in cui l'aggiudicatario dovesse risultare Versalis;
- qualora, all'esito dell'asta, l'aggiudicatario fosse invece un soggetto terzo e questo dovesse provvedere al pagamento del corrispettivo in un tempo che non consenta l'attuale scansione dei pagamenti, la Società, come consentito dall'art. 163-bis l. fall., provvederà a modificare il Piano di Concordato e la relativa Proposta, attivando, se necessario a quel momento, una proposta di transazione fiscale e previdenziale.

La Società auspica di aver definitivamente chiarito il tema e superato il rilievo di inammissibilità indicato nel Secondo Decreto.

* * *

4.5. Segue: la trasformazione della forma societaria

La previsione dell'ipotesi di trasformazione in società a responsabilità limitata costituisce l'oggetto di un mero refuso materiale, ferma, nella sostanza, la riduzione al minimo dei costi nel periodo decorrente tra la data d'aggiudicazione del ramo d'azienda e la data d'adempimento delle obbligazioni concordatarie.

* * *

5. Le censure all'Attestazione

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha osservato che:

- in relazione all'alternativa fallimentare, *“non è presa in considerazione e valutata in modo dettagliato l'eventuale esperibilità di azioni revocatorie”*;
- rispetto alla valutazione della situazione economica e patrimoniale degli organi sociali verso cui potrebbe essere esperita l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. da parte della curatela, *“nulla è dato sapere in ordine ad eventuali partecipazioni sociali, beni mobili registrati, strumenti finanziari, ecc... intestati ai relativi componenti”*;
- con riferimento ai beni immobili, (i) *“sembrano essere stati individuati solo i beni attualmente intestati senza alcuna ricerca e verifica della situazione anteriore”*; (ii) non sarebbe stata data *“alcuna valutazione ai terreni coltivati a vigneto, frutteto, ecc... senza idonea motivazione”*; e (iii) non sarebbe stata data *“alcuna valorizzazione agli immobili intestati al dr. Davio quale “trustee”, senza alcuna giustificazione inerente e desumibile dall'atto costitutivo del vincolo del 2015”*.

Sul punto, si evidenzia quanto segue.

A) Il dato di partenza, che ci si permette di rammentare, è che gli attestatori hanno motivatamente escluso la possibilità di proporre, nei confronti degli organi della Società, un'azione di responsabilità.

B) Quanto alla ritenuta mancata disamina delle ipotesi revocatorie fallimentari, gli Attestatori ne confermano l'assenza (**doc. 64**).

C) Quanto alla ritenuta mancata disamina della situazione economica e

patrimoniale mobiliare di ciascun componente degli organi sociali, gli attestatori, privi di poteri di indagine coattiva, hanno formulato richiesta agli interessati e conseguito risposta che le consistenze patrimoniali “aggredibili” sono quelle descritte nella relazione attestativa (**doc. 65**).

D) Quanto al ritenuto mancato esame della situazione anteriore per ciò che riguarda i beni immobili, si propone una valutazione che vale per tutte le Società del Perimetro Bio e che pertanto viene proposta in modo unitario in tutte le rispettive memorie.

Il “razionale” dell’impostazione seguita è stato quello di verificare la capienza “attuale” dei patrimoni, in funzione della concreta possibilità che in futuro un patrimonio immobiliare possa essere tendenzialmente aggredibile con maggior successo rispetto ad un patrimonio mobiliare (per sua natura liquido, non verificabile dall’attestatore nel caso di valori mobiliari, o caratterizzato da estrema volatilità – il caso delle cariche sociali).

Questa scelta è parsa razionale e coerente con la premessa esplicitata più volte secondo la quale, gli attestatori hanno fornito indicazioni sulle fattispecie potenzialmente idonee a costituire l’oggetto di azioni risarcitorie, salve naturalmente diverse valutazioni degli Organi della Procedura.

La possibilità di ipotizzare una aggressione ante causam di eventuali ulteriori beni non più nella disponibilità dei soggetti in ipotesi responsabili postula, da parte degli attestatori, l’assunzione di una prospettiva di valutazione (che esclude praticamente l’alea e reputa altamente probabile la possibilità di ottenere una qualche forma di tutela in via cautelare) radicalmente difforme da quella di cui si dà atto nelle relazioni sin qui predisposte.

L'ulteriore e sostanziale "razionale" consiste nel fatto che l'emersione di ulteriori patrimoni, sarebbe "non significativa" ai fini del calcolo differenziale del miglior soddisfacimento del concordato rispetto al fallimento, dato che l'ipotesi di recupero nello scenario fallimentare (nel caso di IBP, IBPE) coincide con il danno massimo stimato dagli attestatori (nel caso di IBP per effetto dell'ipotizzato concorso di Unicredit; nel caso di IBPE in quanto il danno risulta inferiore alla capienza patrimoniale).

L'unica eccezione riguarda Biochemtex, per la quale, in assenza di presupposti analoghi a IBP ed IBPE, l'ipotesi di recupero è stata parametrata alla capienza patrimoniale.

Tuttavia anche elevando l'ipotesi di recupero sino al danno massimo stimato dagli attestatori (e quindi da euro 3.042.423 ad euro 5.909.091) non mutano le conclusioni in ordine alla preferibilità del concordato rispetto al fallimento, rendendo "non significativa" sotto questo profilo, la ricerca di ulteriori patrimoni.

In ogni caso ed anche alla luce di quanto indicato nel Secondo Decreto, gli attestatori hanno chiesto agli organi sociali del Perimetro Bio se fossero stati compiuti atti a titolo gratuito sul proprio patrimonio immobiliare negli ultimi cinque anni, non ricevendo evidenza di atti diversi da quelli dettagliati nel relativo allegato della relazione di attestazione del 5 giugno 2018 (cfr. doc. 59; allegato che è stato predisposto sulla base delle risultanze delle movimentazioni immobiliari infraquinquennali di ciascun interessato).

E) Quanto al trust ed ai beni intestati al trustee, Dante Davio, si osserva che gli attestatori hanno svolto ogni attività di indagine possibile, raccogliendo,

come emerge dalla corrispondenza allegata (**doc. 66**), ogni informazioni possibile a delineare la struttura e la valorizzazione di questi beni.

In particolare, è emerso che **(i)** i beni immobili che vengono inclusi nelle proprietà di Dante Davio sono in realtà appartenenti al Trust “Isolabella” ed al Trust “Famiglia Berutti”; e **(ii)** questi beni immobili non appartengono dunque a Dante Davio, che non ne ha mai avuto la personale disponibilità, essendo stati conferiti nei suddetti Trust da terzi.

Alla luce di quanto precede, non sussiste alcuna carenza attestativa meritevole di giustificare la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

F) Quanto, infine, all’analisi dei valori dei terreni ed affini, è stata condotta dagli attestatori attraverso l’analisi dei valori “VAM” sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate. (cfr: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Banche+dati/Valori+agricoli+medi/?page=schedefabbricatieterreni>).

I Valori Agricoli Medi (VAM) risultano introdotti dall’art. 16 della Legge n. 865/1971 essenzialmente per l’utilizzo nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001, e in particolare per la determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione previste per i proprietari coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo professionale e per i fittavoli/coloni dei fondi oggetto di esproprio.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011,

sono stati superati i precedenti criteri di calcolo dell'indennità da esproprio, che prevedevano un particolare regime per i terreni non edificabili.

La quantificazione dell'indennità era agganciata al VAM consistente in una serie di tabelle nelle quali venivano riportati i prezzi di massima delle varie tipologie di terreno con determinate caratteristiche. La declaratoria di incostituzionalità parte dall'assunto secondo il quale ogni immobile ha delle peculiarità specifiche e difficilmente inquadrabili in schemi statici, pertanto la quantificazione dell'indennità di esproprio non può basarsi su prezzi medi che finirebbero per non corrispondere agli effettivi valori di mercato.

In ciascuna provincia, i valori agricoli medi sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori, espressi in euro per ettaro, vengono pubblicati sui Bollettini Ufficiali Regionali (BUR).

I VAM pubblicati sono stati acquisiti dalle delibere delle Commissioni Provinciali Espropri. L'Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o difformità rispetto ai dati ufficiali pubblicati sui BUR.

La stessa Agenzia delle Entrate segnala che per alcune province i dati non sono pervenuti.

Infatti, ad esempio, i dati riferiti alla provincia di Latina (comune di Cori per i beni di Giuseppe Cupiccio) non sono disponibili. Ugualmente i dati per la provincia di Treviso (comune di Vittorio Veneto per Lorenzo Montagna) non sono disponibili per l'anno 2017, ma solo per l'anno 2016.

Alcune schede catastali presentano dettagli tecnici comprensibili solo ad un esperto del settore ai fini del calcolo del valore, presentano una serie di informazioni per la valutazione che non sono poi evincibili dalla visura.

Si cita ad esempio, per il Comune di Vittorio Veneto e Revine Lago, che “il valore del bosco si riferisce al suolo comprensivo di legnatico il valore del vivaio e del pioppeto si riferisce al solo terreno) 2-(1) i valori tabellari vanno diminuiti del 20% se i terreni si trovano in zona collinare (altitudine compresa tra i 301 e i 500 metri s.l.m.) e diminuiti del 40% se i terreni si trovano in zona montana (altitudine superiore a 500 metri s.l.m.) riferimento al punto più basso dell’appezzamento.)”: tale informazione non è disponibile agli attestatori.

Ugualmente, dall’analisi della scheda della provincia di Alessandria, per la Regione Agraria n.19 in cui è compresa Tortona, non è indicato il valore dei Seminativi Arborei, invece indicati nella visura, così come nella visura non sono identificate le tipologie di Vigneto che presentano invece una notevole diversità di valorizzazione tra loro (range 43.000-28.000 Euro/Ha).

Ad ogni modo e a differenza di quanto riportato nel Secondo Decreto, gli attestatori hanno riportato, con i limiti evidenziati ed anche assimilando alcuni valori ad altri, un valore aggredibile di detti terreni ed affini (considerando le quote di proprietà e l’esistenza di eventuali trascrizioni/vincoli) pari a:

IBP: 11.530 euro (Andrea Ghisolfi e Dante Davio)

BETA: 11.956 (Lorenzo Montagna e Dante Davio)

BIOCHEMTEX: 49.787 (Dante Davio e Massimo Bianchi)

IBP Energia: 0 euro.

Alla luce di quanto precede, è di tutta evidenza che ogni rilievo del Tribunale deve ritenersi affrontato e superato, nonchè inidoneo a motivare l'inammissibilità della proposta di concordato, anche considerato che i valori in questione, come verificati nell'attestazione, non sono comunque idonei, in un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti, a modificare il giudizio attestativo rilasciato.

* * *

6. Piano di cassa aggiornato

La Società, in ottica di massima trasparenza, riporta qui di seguito il piano di cassa aggiornato sino al 30 settembre 2018, coerente con il nuovo termine finale dell'Offerta Versalis.

IBP ENERGIA (Euro/k)

Saldo Piano Cassa al 31.7.2018 - Cfr. pag. 40 Piano	
Concordatario	1.891,2
Stima uscite Agosto	-
Stima uscite Settembre	-
Intervento Dr. Marco Ghisolfi	-
Saldo Piano Cassa al 30.9.2018	1.891,2

* * *

7. Conclusioni e riserva

La Società precisa di avere impostato la presente memoria con una struttura tale da conseguire l'auspicabile ed auspicato fine di fornire al procedimento concordatario concreta, adeguata e documentata risposta ad ogni rilievo mosso nel Secondo Decreto, nonché di dare evidenza degli elementi di novità intervenuti dal 5 giugno 2018, tutti idonei stabilizzare, in via definitiva, la Proposta di Concordato.

La Società si riserva, da ultimo, di provvedere ad ogni necessaria modifica e

/ o integrazione del Piano e della Proposta di Concordato, tenendo conto di quale sarà l'esito dell'asta competitiva e del risultato gestionale che sarà registrato, in concreto, al momento dell'aggiudicazione, restando inteso che la gestione sino al 30 settembre 2018 verrà condotta secondo criteri di rigorosa e prudenza e di massimo contenimento dei costi.

* * *

Tutto ciò premesso, la **IBP ENERGIA S.R.L.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

CONSIDERATO CHE

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;
vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati;

TENUTO CONTO CHE

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è stata unita alla memoria depositata in data 23 aprile 2018, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato,
è stata predisposta ed unita alla memoria depositata in data 5 giugno 2018 una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2018,
si sono suddivisi i creditori in classi,

RISERVATA

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis

RITENUTA

l'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di IBP Energia, vengano immediatamente disposte le attività funzionali e propedeutiche all'apertura di una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall.

CHIEDE

- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, così come modificato con gli elementi di cui all'art. 186 *bis* l. fall., che prevede, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:
 - a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
 - b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
 - c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

e. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:

- **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima garantita del 20% (venti percento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei percento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
- **Classe 2, figurativa e non votante**, composta dai Creditori Postergati, senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1;

- di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, un ulteriore termine per apportare eventuali integrazioni al Piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, Legge Fallimentare.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

62. comunicazione Versalis 3 luglio 2018;

63. elementi costitutivi del Ramo D'Azienda IBPE;

- 64. dichiarazione Attestatori;
- 65. comunicazione Marco Ghisolfi;
- 65. corrispondenza Dante Davio e relativi allegati.

* * *

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 3 luglio 2018

Per **IBP ENERGIA S.R.L.**

Dott. Enrico Colombo

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
